



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10252/2009 promossa da:

EMILIA presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

elettivamente domiciliata in [redacted] il difensore

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



██████████ e costituita adducendo: i) la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio presso il Comune di Cutro (v. doc. I conv.) dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in data 29.8.2003; ii) di essere stata estranea alla attività di gestione societaria del marito e di ignorare se avesse compiuto le operazioni e attività illecite addotte dal Fallimento; iii) di aver ricevuto l'immobile di via ██████████ IV ██████████ senza pagame il prezzo alla appaltatrice ██████████ essendo tale prezzo stato pagato dal marito a titolo di donazione indiretta o di simulazione relativa di una donazione indiretta.

La domanda di accertamento della inefficacia nei confronti dei terzi degli atti di costituzione dei fondi patrimoniali è fondata nei limiti in cui è stata dedotta.

L' onere della prova della effettiva intervenuta realizzazione delle formalità (siano esse di trascrizione o di annotazione nei pubblici registri, ovvero, come nel caso di specie, nei registri dello stato civile, o a margine dell' atto di matrimonio) necessarie a rendere un negozio opponibile a terzi è in capo alla parte che ha interesse a far valere nei confronti dei terzi l' efficacia di quell' atto.

Sentenza n. 988/2015 pubbl. il 13/07/2015
RG n. 10252/2009

Orbene, nel caso di specie, il Fallimento ha prodotto (v. doc. 18 att.) estratto per riassunto del registro dello stato civile del Comune di Cutro relativo ai coniugi [REDACTED] 1-10-2008 dal quale risultava che, a quella data, erano annotati, quanto al regime patrimoniale della famiglia esclusivamente: a) la scelta, in data 16-12-1991, del regime di separazione dei beni; b) l'atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 5-4-2005 rep. 91600 a rogito del Notaio [REDACTED] identico contenuto aveva l'estratto dei registri dello stato civile del Comune di Cutro emesso in data 25-2-2010 (v. doc. 29 att.).

Da successivo estratto dei medesimi registri, in data 16-12-2010, risultava che, a quella data, erano annotati, quanto al regime patrimoniale della famiglia esclusivamente: a) la scelta, in data 16-12-1999, del regime di separazione dei beni; b) l'atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 5-4-2005 rep. 91600 a rogito del Notaio [REDACTED] identico contenuto aveva l'estratto dei registri dello stato civile del Comune di Cutro emesso in data 25-2-2010 (v. doc. 29 att.).

Solo con la propria III memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte convenuta ha prodotto copia dell'atto di matrimonio e delle annotazioni rilasciate dal Comune di Cutro in data 25 febbraio 2011 dalla quale, a differenza delle certificazioni precedenti, risulterebbero trascritti anche gli altri atti di costituzione del fondo patrimoniale in data 8-11-003, in data 8-4-2004, in data 3-4-2004, in data 21-2-2005.

Tale documento non può considerarsi offerto in comunicazione a prova contraria rispetto alle deduzioni istruttorie con la II memoria di parte attrice ex art. 183 comma VI c.p.c.: infatti, per un verso, la prova della opponibilità a terzi degli atti di costituzione del fondo patrimoniale gravava su parte convenuta; la produzione della documentazione inerente alla annotazione di ciascun atto oggetto delle domande attoree di accertamento dell'inopponibilità costitutiva dunque adempimento di tale *onus probandi* incombente su [REDACTED] la sua produzione doveva, quindi, in relazione al *thema decidendum*, identificarsi come prova diretta, cui dunque era tenuta ad adempiere parte convenuta stessa; per altro verso, la dimostrazione della annotazione come fatto contrario a quanto addotto dalla attrice, doveva e poteva avvenire entro il II termine ex art. 183 comma VI c.p.c. trattandosi di fatto addotto da parte attrice (la circostanza della non annotazione di tutte tranne una delle costituzioni di fondo patrimoniale) fin dall'atto di citazione e, comunque, essendo già agli atti fin dai documenti offerti in comunicazione con la citazione la prova (l'estratto doc. 18 att.) a contrasto della quale era prodotto dalla convenuta la copia delle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.

La produzione è quindi tardiva e il documento è inammissibile.

Né sarebbe stata ammissibile la istanza di esibizione avente ad oggetto tale documento: esso poteva infatti (come è stato sia pur tardivamente fatto da parte convenuta e, tempestivamente, da parte attrice) essere acquisito d'iniziativa della stessa parte che ha richiesto l'esibizione.

In ogni caso, anche a voler considerare il documento in questione, si avrebbe una insanabile contraddittorietà tra certificazioni pubbliche dei medesimi fatti, provenienti (in tempi diversi) apparentemente dal medesimo ente: ciò getta una luce non chiara sulla genuinità degli uni o dell'altro documento, con maggior verosimiglianza per una possibile falsificazione della copia dell'atto di matrimonio, visto che (guarda caso) nell'unico documento rilasciato a richiesta di [REDACTED] compaiono annotazioni non presenti (apparentemente) nei documenti rilasciati a richiesta dei terzi relativi alle stesse annotazioni.



Sentenza n. 988/2015 pubbl. il 13/07/2015
RG n. 10252/2009

Repert. n. 2233/2015 del 13/07/2015
A tutto voler concedere l'unica annotazione dimostrata come certa e quella (peraltro pacifica) dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 5-4-2005.

Vista la possibile sussistenza di fatti costituenti reato di falsità in atto pubblico o in copie di atti pubblici o pubbliche certificazioni, occorre trasmettere, in relazione a tali fatti, copia degli atti con separata ordinanza alla Procura della Repubblica Sede ed alla Procura della Repubblica di Crotone competente per territorio.

La domanda di accertamento della inopponibilità e inefficacia nei confronti del fallimento per gli altri atti di costituzione del fondo patrimoniale è quindi fondata.

ii)

Alla presente causa, pendente dal dicembre 2009, è applicabile il disposto del novellato art. 115 c.p.c.

Parte convenuta ha solo genericamente affermato di "contestare con fermezza" gli assunti di parte attrice, ma, in comparsa di risposta, non ha specificamente contestato la sussistenza dei fatti di distrazione, mediante falsificazione di fatture, e contemporanea creazione di provvista per le successive distrazioni, oggetto di addebito, in atto di citazione al sig. [REDACTED]

Ha esclusivamente addotto di non essere stata consapevole delle modalità con cui il marito abbia regolato il corrispettivo dell'appalto per la realizzazione dell'immobile di via Martini.

In altri termini ha negato la realizzazione di un proprio concorso (quantomeno doloso) nei fatti di distrazione e dissipazione di beni della società [REDACTED], poi fallita, ad opera di [REDACTED] (art. 216 L.F.) ovvero di non aver commesso il reato di ricettazione per aver ricevuto consapevolmente somme di provenienza delittuosa (648 c.p.) assumendo di essere comunque non punibile ex art. 649 c.p. per tale reato.

Ciò posto possono dirsi costituire fatti pacifici i seguenti

- [REDACTED] è stata dichiarata fallita con sentenza [REDACTED] del Tribunale di Reggio Emilia;
- nel periodo di interesse, la [REDACTED] svolgeva l'attività di casalinga e godeva di redditi assai modesti: lire 1.814.000 nel 1998; lire 1.824.000 nel 1999; lire 2.166.000 nel 2000; lire 5.112.000 nel 2001;
- era priva della disponibilità economica necessaria ad effettuare acquisti immobiliari ingenti o a pagare il corrispettivo di un contratto d'appalto quale quello per l'immobile di via Martini;
- risulta tuttavia che essa abbia conferito l'appalto per la costruzione di un immobile di ingente valore nella sua proprietà in via Martini 10;
- con atto notarile dott. Bigi del 29.8.2003 (doc. 10 att.) trascritto presso la Conservatoria dei RR II di Reggio Emilia l'8.9.03 al n.ro di RP 13605, [REDACTED] costituiva in fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c., l'immobile di [REDACTED] costituito da ben 7 unità immobiliari, cioè dal mappale 345 sub 1 al mapp. 345 sub 7 (atto compiuto con la partecipazione di [REDACTED] marito di [REDACTED])



LA CURIA
GIUDIZIO
CIVILE
SEZIONE I

Repet n. 2233/2015 del 13/07/2015

comodo cioè false ma non ho mai lavorato per questa impresa per finta. Non ho mai fatto i lavori o le operazioni indicate nelle fatture»; A [redacted] Non ero io che facevo avere questi modelli di fattura al sig. [redacted] era un tale sig. [redacted] praticamente... iniziava £ 200.000 facendo figurare che avessi fatto dei lavori di cui alla fattura che proprio non ho fatto... io non ho mai fatto prestata di lavoro alla [redacted], le fatture venivano da loro compilate, facevano tutto loro, cioè in particolare questo signor [redacted] Io lembo non lo conoscevo, o meglio non sono mai stato nel suo ufficio; lo conoscevo solo di vista perché siamo compaesani; io venivo pagato da [redacted] non ho mai ricevuto assegni della ditta E [redacted] Cosa facessero [redacted] e gli altri non lo so, a me arrivavano solo all'incirca £ 200.00 / 300.000 per ogni fattura».

Inoltre sono stati ricostruiti, dai militari della G.D.F., i passaggi bancari e contabili utilizzati affinché i fondi, provenienti dalla società fallita, potessero essere utilizzati dallo [redacted] e dalla [redacted] per acquisto di beni o pagamento di appalti o servizi a proprio favore.

A tal proposito, di peculiare interesse sono le modalità con le quali sono state pagate le fatture dell'appaltatrice [redacted] per la realizzazione dell'immobile di via [redacted]

- la fattura n. 1 del 31.1.1998 di lire 150.000.000 (oltre ad iva, in totale lire 165.000.000) è stata pagata da [redacted] mediante l'emissione sul conto intrattenuto presso il Banco [redacted] n. 9 assegni circolari di lire 18.000.000 e di un assegno circolare di lire 3.000.000; la relativa provvista fu procurata attraverso la negoziazione di assegni, rivenienti dal pagamento di artigiani sodai dello [redacted] i quali tutti hanno confermato trattarsi del pagamento di fatture false il cui corrispettivo era pertanto lasciato allo lembo che ne disponeva in contanti;
- la fattura n. 37 del 31.5.98 di [redacted] di lire 110.000.000 (iva compresa) venne pagata con due assegni circolari del 1.6.98 e dell'11.6.98 di lire 70.000.000 e di lire 40.000.000 tratti sul [redacted] la provvista per tali assegni era procurata mediante prelievi in contanti eseguiti dalla [redacted] sui conti suoi e di [redacted] ma ovvero l'utilizzo di assegni fittiziamente consegnati a imprese artigiane, ma negoziati e monetizzati dallo lembo;
- la fattura n. 43 del 30.6.98 (di lire 110.000.000 iva compresa) è stata pure pagata da [redacted] Rita il 27.98 mediante la richiesta di due assegni circolari rispettivamente di lire 10.000.000 e di lire 100.000.000. Anche il denaro necessario a tale pagamento è stato fornito alla [redacted] attraverso una complessa operazione bancaria e immobiliare che ha interessato la sig.a [redacted] [redacted] operazione comunque di [redacted] ma che ha consentito allo [redacted] avere la disponibilità delle somme poste a disposizione della moglie;
- la fattura n. 63 del 31.8.1998 (di lire 93.500.000), è stata pagata ancora dalla committente inizialmente mediante un assegno circolare di lire 90.000.000; la provvista derivava da prelievi in contanti eseguiti sui suoi conti da [redacted]; all'origine di tutto vi sono le operazioni immobiliari eseguite da [redacted] i sigg. [redacted] Il denaro, di pertinenza della società ma non contabilizzato, è poi affluito alla [redacted] per il pagamento di [redacted]
- la fattura 1/99 di [redacted] di lire 110.000.000 è stata pagata da [redacted] mediante diversi assegni circolari, la cui provvista derivava dall'operazione immobiliare [redacted]



GIURELLI

di via Martini per la realizzazione di villette a schiera di proprietà di [redacted] per termini risulta che un consistente numero di fatture emesse dall'appaltatore di [redacted] per tale cantiere (la [redacted] siano state pagate bensì da quest'ultima ma con assegni circolari emessi su sua richiesta con provvista creata *ad hoc* – direttamente o indirettamente – da [redacted] utilizzando danaro sottratto alla [redacted] in questo modo [redacted] ha pagato con i fondi provenienti dagli illeciti descritti le fatture emesse da [redacted] per la costruzione della casa di proprietà in [redacted] l'ammontare di lire 1.050.5000.000, pari a € 542.537,00;

- attraverso l'addebito diretto di fatture per lavori di finitura e installazione di finiture; per un totale di lire 316.287.317 pari a € 163.348,77 per i materiali e gli arredi fatturati dai fornitori a [redacted]

I testimoni ulteriori, compresi quelli indotti dalla difesa della convenuta contumace, non hanno invece apportato significative e ulteriori circostanze rilevanti per il convincimento in ordine ai fatti di causa: tantomeno hanno potuto dimostrare circostanze contrarie a quelle emergenti dalla copiosa documentazione sopra analizzata e dalle prove testimoniali richiamate.

È pacifica e comunque provata, dunque, la realizzazione dei fatti illeciti di distrazione, a danno della società fallita [redacted], posti in essere da [redacted]

A fronte dei predetti atti illeciti di distrazione /dissipazione di beni societari di cui si è sicuramente reso responsabile [redacted] (e tali fatti nella loro essenza materiale non sono nemmeno contestati da parte convenuta), il Fallimento attore ha, invero, agito per l'accertamento di una co-responsabilità, sul piano civilistico, ai sensi dell'art. 2055 c.c., della signora [redacted] nella commissione degli illeciti *de quo*, oltreché per il conseguente risarcimento del danno.

Dal punto di vista della domanda di risarcimento/ripristinatoria proposta dal Fallimento in questa sede è irrilevante la esatta qualificazione penalistica, così della condotta posta in essere da [redacted] come pure della condotta di collaborazione e cooperazione attribuita, in tesi attorea, a [redacted]

Tantomeno è necessaria la dimostrazione di un dolo (intenzionale o anche solo eventuale) in capo a quest'ultima, essendo sufficiente il criterio di imputazione colposo per l'attribuzione di responsabilità per l'illecito civile in capo al coautore dell'evento dannoso.

Perciò, essenziale è esclusivamente l'esistenza di una condotta di [redacted] attiva od omissiva causalmente connessa all'evento pregiudizievole per il patrimonio della società *non jure* e *contra jus*, sorretta quantomeno da colpa compatibile, dunque, con la mera negligente previsione o prevedibilità della provenienza illecita dei fondi trasferiti. Il fondamento della domanda proposta nei confronti di uno dei pretesi compartecipi ex art. 2055 c.c., essendo volta a conseguire il risarcimento dal medesimo per l'intero presuppone esclusivamente la dimostrazione del contributo causale (almeno colposo o negligente) alla determinazione del danno (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7441 del 31/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3803 del 25/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 10042 del 29/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 19492 del 21/09/2007).

Non è quindi indispensabile inquadrare la condotta di [redacted] nella fattispecie di concorso nei fatti di bancarotta patrimoniale sicuramente addebitabili a [redacted] ovvero nella fattispecie di



ricettazione (o riciclaggio) di somme profitto di tali delitti dolosi: sul piano penalistico la sussunibilità del suo comportamento nell'una o nell'altra fattispecie risulterebbe all'esito di una qualificazione giuridica assolutamente alternativa e inconfondibile, essendo non punibile a titolo di ricettazione o riciclaggio (prima della recente novella di cui all'art. 648 ter 1 c.p.) il concorrente nel reato presupposto; è infatti sufficiente, rispetto alla fattispecie aperta di illecito aguiliano, di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., che sussista la prova di una derivazione causale del danno ingiusto alla società dal comportamento di [REDACTED] quale *accipiens* delle somme distratte, senza che sia necessario, invece, operare, sul decorso storico descrittivo della vicenda di depauperamento del patrimonio sociale, tagli sussuntivi guidati dalla tipicità tassativa delle fattispecie di bancarotta e di successiva ricettazione del profitto o del prodotto economico della stessa.

A tacer d'altro, e a maggior ragione, è del tutto irrilevante la applicabilità o meno alla medesima della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.: anche a voler prescindere dalla praticabilità di tale fattispecie, causa di punibilità in senso stretto – la quale potrebbe applicarsi alla [REDACTED] come coniuge del danneggiato dal reato, non essendo pertinente rispetto a offese patrimoniali alla società, persona giuridica distinta da [REDACTED] – in ogni caso essa lascia intatta la obiettiva antigiuridicità del fatto posto in essere, con la collaborazione (come si vedrà) della convenuta, dal marito.

Tanto chiaro, risulta anche evidente la sussistenza di condotta di [REDACTED] connessa causalmente alla complessiva realizzazione del danno alla società: infatti, la distrazione delle somme oggetto della falsa fatturazione si è potuta compiutamente realizzare solo attraverso il suo comportamento collaborativo, essendosi la stessa prestata a risultare la destinataria dell'acquisto compiuto dallo Ienbo di immobili o di pagamento del corrispettivo di appalto per la realizzazione di immobile (quanto all'edificio di via Martini) con denaro di provenienza distrattiva.

Senza tale suo comportamento non si sarebbe potuta portare a compimento la sottrazione e/o destinazione a scopi estranei alle finalità di garanzia dei creditori sociali dei fondi della [REDACTED] occultati attraverso la falsa fatturazione: sottrazione o destinazione a finalità extrasociali nelle quali si è concretato il fatto illecito distrattivo o dissipativo attribuibile, in primo luogo, a [REDACTED]

È quindi dimostrato il contributo causale di [REDACTED] al fatto illecito di [REDACTED] generatore di danno per la società.

È anche dimostrata, in virtù di una serie di indici gravi precisi e concordanti, se non la dolosa e volontaria rappresentazione dell'efficienza causale del suo comportamento rispetto al comune fatto illecito, quantomeno la prevedibilità della natura distrattiva e *contra ius* del comportamento di [REDACTED] cui la medesima prestava mano agevolatrice, ed in specie:

- la medesima, coniugata con [REDACTED], con il quale conviveva, ben poteva rappresentarsi che il danaro utilizzato da quest'ultimo per creare la provvista per i pagamenti dell'appaltatore [REDACTED] provenisse dalla società immobiliare, [REDACTED] della quale il marito era socio unico;
- anche *un quivis de populo* (o una comune casalinga: quale era pacificamente la [REDACTED]) avrebbe potuto ordinariamente sospettare la non liceità della operazione complessiva del marito,



congiunge: dimostrata la provenienza da fondi occulti di [REDACTED] [REDACTED] 2233/2015 del 13/07/2015
fornire la provvista per il pagamento del corrispettivo dell'appalto a [REDACTED] [REDACTED] dimostrare la prevedibilità
(v. *supra*) di tale provenienza dei fondi usati da [REDACTED] [REDACTED] da parte della moglie; ne conseguirebbe
che l'accettazione di simile liberalità (dissimulata) da parte di quest'ultima altro non integrerebbe se
non l'acquisizione a titolo gratuito di beni o fondi di provenienza distrattiva ai danni della società
fallita, non escludendo, ma anzi corroborando, la tesi attorea di una collaborazione illecita
dell'accipiente tali danari nella dissipazione dei beni sociali.

In definitiva è quindi accertato il contributo, quantomeno colposo, di [REDACTED] [REDACTED] ai comportamenti
pregiudizievoli per il patrimonio sociale posti in essere dal marito.

La convenuta è quindi tenuta al risarcimento del danno nella misura oggetto della pretesa di parte
attrice, pari a complessivi € 705.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal 1 marzo 2000 (data di
consolidamento del danno patrimoniale complessivamente arrecato alla società) alla data di
pubblicazione della presente sentenza. Nonché al pagamento degli interessi di mora su tale somma così
complessivamente liquidata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

A maggior ragione sussiste la responsabilità solidale del convenuto contumace [REDACTED] [REDACTED] per il
quale può sicuramente prospettarsi e dirsi acclarata la sussistenza di responsabilità dolosa.

iii)

Data la prova della sussistenza, alla data del Fallimento della società di un credito ingente nei confronti
di [REDACTED] [REDACTED] a titolo risarcitorio può analizzarsi la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
quanto al fondo patrimoniale costituito mediante atto [REDACTED] [REDACTED] 20.12.2004 e a quello a mezzo
dell'atto del [REDACTED] [REDACTED] del 5.4.2005, avente ad oggetto valori mobiliari (regolarmente annotati a
margine dell'atto di matrimonio).

Ricorrono nel caso di specie tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda.

In primo luogo va chiarito che l'azione revocatoria può spiegarsi anche a tutela di un credito avente
origine da fatto illecito e non ancora liquido ed esigibile, avendo la suprema Corte chiarito come "art.
2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con
conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche
il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un
credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito
risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione
revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (Cass. civ., Sez. III,
09/02/2012, n. 1893).

Nel caso di specie la revocatoria, per entrambi gli atti di costituzione di fondo patrimoniale, da
considerarsi, per quanto detto, a titolo gratuito, è avvenuta successivamente al verificarsi del fatto
costitutivo del credito risarcitorio era già compiutamente verificato. Quindi si tratta di azione
revocatoria ordinaria per atto a titolo gratuito posto in essere da [REDACTED] [REDACTED] posteriormente al sorgere
del credito.



Sentenza n. 988/2015 pubbl. il 13/07/2015
RG n. 10252/2009

Repert. n. 2233/2015 del 13/07/2015

In primo luogo giova premettere che per pacifica giurisprudenza la costituzione di un bene in un fondo patrimoniale, non rivestendo natura di negozio sinallagmatico, attesa la mancanza di corrispettivo dell'atto traslativo-dispositivo, va qualificato come atto a titolo gratuito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 24757 del 07/10/2008). La relativa domanda revocatoria va pertanto classificata come azione revocatoria di atto a titolo gratuito compiuto successivamente al sorgere del credito (art. 2901 comma 2 n. 1 c.c.).

Versandosi in ipotesi di atto dispositivo pregiudizievole a titolo non oneroso successivo alla nascita del credito, per i creditori è bastevole la mera consapevolezza, in capo al solo debitore-costituente, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza la specifica intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr. Cass. 29 aprile 2009 n. 10052).

Nel caso di specie, gli stessi indizi richiamati in ordine alla prevedibilità della natura distruttiva delle somme utilizzate a favore di [REDACTED] hanno conto della consapevolezza di [REDACTED] e della stessa [REDACTED] quanto alla sussistenza di possibili ragioni creditorie chiaramente conculcate a causa della costituzione dei fondi patrimoniali in questione.

Inoltre possono considerarsi ulteriori elementi indiziari consistenti:

- nella sistematicità di costituzione in fondo patrimoniale di tutti i beni direttamente o indirettamente acquisito al patrimonio di [REDACTED] nel giro di pochi mesi dall'acquisto di ciascuno di essi; il che fa inferire una certa sollecitudine non spiegabile, visto anche il numero dei beni, con le esigenze di protezione di interessi familiari, ma molto più compatibile, per modalità operativa, con le finalità di sottrazione dei beni alla garanzia creditoria;
- nella circostanza che nell'atto di costituzione del fondo 20-12-2004 era espressamente previsto che l'immobile costituito in fondo patrimoniale avrebbe potuto essere alienato, ipotecato ecc. con il consenso dei coniugi senz'uso di autorizzazione giudiziale pure in presenza di figli minori; tale clausola appare in realtà una motivazione del tutto estranea alle esigenze di tutela del patrimonio familiare e indizia, piuttosto, la volontà dei due coniugi di poter disporre dei beni, schermati rispetto alle eventuali pretese creditorie, senza controllo del Tribunale;
- dalla complessiva entità dei beni conferiti in fondo patrimoniale (considerando anche quelli oggetto di atti di costituzione comunque non annotati e quindi inopponibili ai creditori), i quali sono del tutto eccedenti rispetto alle normali esigenze di mantenimento del tenore di vita familiare.

Quanto alla natura pregiudizievole per i creditori dell'atto di costituzione del fondo dell'immobile di cui si discute va ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c., i beni possono essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, per ciò dovendosi intendere non soltanto l'espropriabilità del bene, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 170 c.c., ma anche la sua assoggettabilità ad iscrizione ipotecaria (in questo senso cfr. Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13622).

Nel merito, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione (e, per quanto detto, a monte, l'iscrizione ipotecaria) può avere luogo quando la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano "inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia" (Cass. civ., sez. III,

pagina 12 di 13

GIURISPRUDENZA



Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64d8f

Sentenza n. 988/2015 pubbl. il 13/07/2015
RG n. 10252/2009
Repert. n. 2233/2015 del 13/07/2015

31 maggio 2006, n. 12998).

Orbene, ad un esame della tipologia delle obbligazioni de quibus, emerge una palese estraneità della fonte e della ragione dei rapporti con i bisogni della famiglia, trattandosi di obbligazioni risarcitorie per atto illecito compiuto da [REDACTED] cooperazione con [REDACTED] ai danni della società [REDACTED]

In definitiva le domande attoree devono essere accolte nei limiti oggettivi e soggettivi del *petitum* di cui alle conclusioni precisate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in modo comprensivo (come da notula di parte attrice) anche di quelle di cui alla fase cautelare di prime cure e di reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dato atto che parte attrice, in esecuzione dell'ordinanza di autorizzazione del Giudice Designato del 10.11.2009, confermata dal Tribunale in data 9.11.2010, ha provveduto a trascrivere sequestro conservativo sui beni dell'intimata in data 24.11.2009 R.P. 15125 e in data 24.3.2010 R.P. 3992,

Visto l'art. 167 c.c.,

1. Accerta e Dichiarare che gli atti di costituzione dei fondi patrimoniali da parte di [REDACTED] di [REDACTED] e cioè ag [REDACTED] 8.03 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia l'8.9.03 al n.ro di RP 13605; atto [REDACTED] 8.11.2003 trascritto presso la Conservatoria R.R.II. di Reggio Emilia il 21.11.2003 al n.ro di R.P. 17343; atto N [REDACTED] 21.2.2005 trascritto presso la Conservatoria dei R.R.II. di RE il 7.3.2005 al n.ro di RP 3758, non sono opponibili al Fallimento e ai creditori in quanto non annotati a margine dell'atto di matrimonio;

Visto l'art. 2901 c.c.,

2. Accerta e Dichiarare l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito per atto notaio dott. [REDACTED] 5.4.2005 rep. 91600, annotato a margine dell'atto di matrimonio, in quanto rivolto a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori.

Visti l'art. 2055 e l'art. 2043 c.c.

3. Accertata la responsabilità di entrambi i convenuti per gli atti distrattivi ai danni della società [REDACTED], meglio descritti in motivazione, Dichiarare tenuta e condanna [REDACTED] corrispondere a parte attrice la somma di € 705.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.

4. Dichiarare tenuti e condanna i convenuti in solido fra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 2566,00 per esborsi ed € 37200,00 per compensi professionali (compreso 15% spese generali) oltre accessori (IVA e CPA) come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia, il 7 luglio 2015

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

pagina 13 di 13



Firmato Da: RAMPONI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64d8f